



	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA Via Fonda n° 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165 fax. 0588-86102 C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508 COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UFXC4G piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it - info@icsvolterra.it http://www.icsvolterra.gov.it Sede di erogazione corsi C.P.I.A. Provincia di Pisa ctp@icsvolterra.it</p>	
--	---	--

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL'ISTITUTO

NORMATIVA VIGENTE

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.

Il DM 741 del 3/10/2017 disciplina in modo organico gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, il DM 742 del 10/10/2017 adotta i modelli ministeriali della certificazione delle competenze; la nota MIUR 1865 del 10/10/2017 fornisce indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

La valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica.

Al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione viene rilasciata alle famiglie una certificazione che descrive il livello delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli allievi; tale certificazione ha anche lo scopo di sostenere ed orientare gli allievi nelle scelte. Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli studenti.

LA VALUTAZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO

Il nostro istituto si caratterizza per l'adozione di una didattica personalizzata capace di rendere ogni studente competente, cioè in grado di utilizzare le proprie abilità, conoscenze e disposizioni

personali in un contesto reale, ad un livello sempre più elevato di qualità e con sempre maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità.

Ad essa si lega la personalizzazione dell'atto valutativo, centrato sull'unicità del singolo studente, in riferimento alle caratteristiche della sua persona e della sua esperienza formativa.

In questo senso tutte le proposte didattiche della nostra scuola concorrono alla valutazione, da quelle legate alle discipline, a quelle di carattere interdisciplinare; da quelle finalizzate al sostegno ed al recupero, a quelle volte a promuovere la valorizzazione delle eccellenze.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE

- colloqui individuali (un colloquio a quadrimestre e ogni volta che il genitore ne ritiene opportuno)
- registro elettronico
- comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere)
- incontri tra scuola-famiglia e in certe situazioni specialisti ASL e /o privati in base a certificazioni e problematiche sociali per studenti con bisogni speciali.

FASI DELLA VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione viene declinato in diverse fasi che coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe o il team docenti per la scuola primaria ed il Collegio dei docenti.

La valutazione avviene in momenti diversi, con finalità diverse:

1. Valutazione del docente:

- nel periodo iniziale dell'anno scolastico, per conoscere la situazione di partenza degli alunni ed elaborare una programmazione, finalizzata all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e al conseguimento dei traguardi disciplinari, che tenga conto dei bisogni emersi (**valutazione diagnostica**);
- durante la realizzazione dei percorsi didattici, per verificare l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento ed apportare gli eventuali interventi di correzione e miglioramento (**valutazione formativa in itinere**);
- al termine di ciascun percorso didattico, per valutare i risultati di apprendimento realizzati da ciascun alunno (**valutazione sommativa**).

Essa terrà conto tra l'altro di:

- livello di partenza
- atteggiamento nei confronti della disciplina
- metodo di studio
- costanza e produttività
- collaborazione e cooperazione
- consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria).

2. Valutazione complessiva del consiglio di classe o del team docenti

Accanto al giudizio proposto dal docente curricolare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si

avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa per tutti gli alunni della classe o per gruppi di essi forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

La valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (giudizio globale complessivo). Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"; la loro valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. Concorrono alla valutazione tutte le proposte didattiche della nostra scuola, da quelle legate alle discipline, a quelle di carattere interdisciplinare, a quelle finalizzate al sostegno ed al recupero, a quelle volte a promuovere la valorizzazione delle eccellenze.

Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- proposta del docente
- livello di partenza e percorso di sviluppo
- impegno e produttività
- capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale progetto curricolare
- risultati di apprendimenti.

3. **Certificazione delle competenze**, atto conclusivo della valutazione, stabilisce il livello di competenze raggiunte dall' alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione.

Modalità e strumenti

Gli strumenti sono:

- verifiche elaborate dal singolo docente
- prove parallele d'ingresso per le classi prime e di accertamento per le successive su conoscenze e abilità disciplinari, nella prospettiva della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. I risultati delle prove, opportunamente tabulati e analizzati, costituiscono, insieme alle osservazioni sistematiche dei docenti, una base di dati per la rilevazione dei livelli di partenza;
- prove parallele intermedie e finali per tutte le classi su conoscenze e abilità disciplinari, nella prospettiva della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza;
- prove parallele finali mirate anche alla valutazione dei livelli di raggiungimento delle competenze chiave in prospettiva della compilazione della Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo d'istruzione;
- scheda per la stesura del Consiglio Orientativo da consegnare agli alunni delle classi terze della scuola secondaria
- certificato delle competenze elaborato al termine della classe quinta della primaria; il certificato viene consegnato agli alunni al termine della scuola Primaria e della classe terza della scuola secondaria agli allievi che superano l'esame di stato
- risultati prove di rilevazione nazionale (Prove INVALSI).

Criteri

Il Collegio dei Docenti ha concordato i criteri di valutazione, in modo che essa sia coerente fra le diverse aree e fra i diversi ordini di scuola.

- Nella valutazione finale dell'alunno si deve tener conto della situazione di partenza, dei progressi compiuti in itinere in relazione al raggiungimento dei traguardi delle competenze disciplinari e all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e dell'impegno profuso. Si terrà conto dell'efficacia dell'azione formativa, delle condizioni ambientali, fisiche e psichiche.
- Riguardo agli alunni disabili, per i quali è prevista una programmazione individualizzata (PEI) stilata in base alle loro potenzialità e alle particolari esigenze, la valutazione terrà conto dei progressi registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di tipo educativo che di tipo didattico.
- Riguardo agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L. 170/2010, è prevista una programmazione personalizzata (PDP); la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame di stato, sono coerenti con il PDP.
- In particolare per gli alunni stranieri, saranno concordati in ciascun Consiglio di Classe gli obiettivi raggiungibili sulla base della conoscenza dell'Italiano e saranno predisposti percorsi di apprendimento individualizzati; la valutazione finale terrà conto del livello di conoscenza della lingua italiana raggiunto, dei risultati ottenuti nei percorsi differenziati in relazione agli obiettivi programmati, dell'impegno e della partecipazione.
- Allo scopo di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Team e dei Consigli di Classe all'interno dell'Istituto, vengono individuati i seguenti criteri generali da seguire negli scrutini finali:

Il voto **sei** indica l'avvenuto raggiungimento:

- degli obiettivi minimi previsti in ciascun progetto disciplinare della classe;
- di significativi progressi effettuati rispetto ad un livello di partenza carente;
- degli obiettivi previsti dal percorso semplificato personalizzato, elaborato dal Consiglio di Classe, per alunni BES.

il voto **cinque** indica una insufficienza, seppur non grave ed è conseguente a:

- raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti dal progetto disciplinare della classe o dal percorso semplificato personalizzato;
- progresso non rilevante rispetto al livello di partenza

il voto **quattro (per la secondaria)** indica una insufficienza grave ed è conseguente a:

- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal progetto disciplinare della classe o dal percorso semplificato personalizzato;
- mancanza di un significativo progresso rispetto al livello di partenza
- I voti superiori al sei sono assegnati in base alle griglie di valutazione delle discipline).

Valutazione del comportamento (cfr. [Criteri per la valutazione del comportamento](#))

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza riportato nel documento di valutazione. Per l'espressione del giudizio si farà riferimento ad appositi descrittori e indicatori elaborati dalla scuola.

Rilevazioni nazionali Invalsi

Scuola Primaria

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

Scuola Secondaria

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma I).

La correzione della prova è totalmente centralizzata; la trasmissione dei dati all'INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo previsto per la prova).

L'esito delle prove INVALSI confluisce nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi.

La relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Prove INVALSI per alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento

Alunni con disabilità: in base al PEI sono previste:

misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice personale
- dizionario
- Braille (per Italiano e Matematica).

Misure dispensative:

- esonero da una o più prove
- per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

Allievi con DSA: in base al PDP sono previste:

misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- dizionario

- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice personale

misure dispensative:

- esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

Tutti le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa.

Validità dell'anno scolastico – Scuola secondaria di primo grado

Nel corrente a.s. 2017-18 in linea con quanto stabilito negli anni precedenti, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell'a.s. nella scuola secondaria di 1° grado contenute nel D.lgs n. 62/2017, art. 5.

- Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione:"

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la motivata deroga del consiglio di classe alla frequenza necessaria per la validazione dell'anno scolastico (in applicazione del D. L.vo n. 59 del 19 febbraio 2004):

- motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- altre eventuali condizioni personali ritenute dal Consiglio di Classe di oggettivo impedimento alla frequenza delle lezioni
- adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (scuola secondaria I grado)

I docenti contitolari della classe ed il Consiglio di Classe analizzano e valorizzano, oltre alle competenze disciplinari raggiunte coerentemente con gli obiettivi di apprendimento programmati dai docenti in coerenza con le Indicazioni Nazionali del primo ciclo, tutti gli elementi che consentano una valutazione equa e completa, ovvero:

- la qualità e la continuità dell'impegno scolastico;

- la qualità della partecipazione alle varie attività integrative organizzate per la classe;
- il livello di partenza;
- la capacità di orientamento, di collegamento e di rielaborazione dei dati conoscitivi;
- la possibilità di recupero di eventuali lacune nella preparazione, anche attraverso un lavoro autonomo;
- la qualità dell'interazione con i docenti e con i compagni di classe;
- ogni eventuale situazione sociale, familiare, personale o relativa alla classe che possa aver inciso sul rendimento scolastico.

In sede di scrutinio finale il Team o il Consiglio di Classe tengono conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative a iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastico eventualmente seguiti dall'alunno (costituisce elemento a favore il miglioramento del profitto rispetto alle valutazioni conseguite nello scrutinio del primo quadrimestre).

Scuola primaria

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La non ammissione si concepisce:

- quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi, attraverso percorsi personalizzati condivisi con le famiglie .
- Come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno/a, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni

- assenza o gravi carenze dei prerequisiti e delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematica per le classi 1[^],2[^],3[^]) o livelli di apprendimento inferiori a 6/10 (non raggiunti) in ogni disciplina (classi 4[^],5[^]);
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati inoltre casi di eccezionale gravità quelli in cui non si hanno elementi valutativi per procedere all'ammissione alla classe successiva a causa di assenze prolungate, non motivate da particolari esigenze quali motivi di salute o problematiche importanti di natura sociale e/o familiare.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica relazione allegata al documento di valutazione e a consegnarla alla famiglia affinché i genitori prendano coscienza delle carenze e provvedano in tempi brevi a fornire, insieme alla scuola, un adeguato supporto ai figli ed eventualmente provvedano a consultare specialisti in grado di individuare la presenza di disturbi di apprendimento e guidare un percorso personalizzato.

Scuola secondaria - Ammissione alla classe successiva e all'esame di stato

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 o nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. L'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Collegio dei docenti ha individuato, quale criterio per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, l'aver conseguito:

- valutazioni insufficienti lievi (cinque) in quattro o più discipline ; (5 – 5 – 5 - 5)
- valutazioni insufficienti gravi (quattro) in due o più discipline (4 - 4)
- valutazioni insufficienti di cui almeno una grave in tre o più discipline. (5 – 5 - 4)

Nel caso in cui le valutazioni periodiche degli allievi indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'Istituto realizza attività di recupero tramite didattica personalizzata, lezione a classi aperte o per gruppi di livello durante l'orario curricolare o attraverso corsi pomeridiani a carattere disciplinare o pluridisciplinare.

Voto di ammissione all'esame di Stato

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel corso del triennio. Il voto viene calcolato come media ponderata delle medie dei voti dello scrutinio finale di ciascun anno scolastico; i pesi attribuiti alle medie sono: 10% per la classe prima, 20% per la classe seconda, 70% per la classe terza. Al valore ottenuto come media ponderata può essere aggiunto un "bonus" pari a 0,1-0,2 in considerazione dell'impegno, partecipazione e grado di maturazione raggiunto dall'allievo considerando il percorso scolastico. La media viene approssimata all'unità inferiore se per lo studente c'è stata almeno una proposta di voto non sufficiente, negli altri casi la media viene arrotondata all'unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5, all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Il consiglio di classe può procedere, in situazioni particolari, ad una diversa attribuzione del giudizio verbalizzandone la motivazione.

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Il docente di religione o di materia alternativa fa parte della commissione esami.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Valutazione degli allievi con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte in base ai documenti previsti dall'art. 12, c. 5 della legge 104/1992. Con la valutazione i docenti perseguono l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.

Gli allievi con disabilità partecipano alle prove standardizzate; i consigli di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative (previste dal PEI e normalmente utilizzate durante il corso dell'anno scolastico) e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova, ovvero l'esonero dalla prova.

Sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono:

- considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.
- valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.
- considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...)
- considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione di alunni con cittadinanza non italiana

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Sono valutati in base a quanto stabilito dagli obiettivi curricolari e dagli obiettivi minimi disciplinari definiti dall'Istituto ed in relazione al livello di competenza di ciascuno; le modalità di valutazione sono esplicitate nel PDP, condiviso con la famiglia.

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- la conoscenza della lingua italiana L2
- La motivazione ad apprendere;
- La regolarità della frequenza;
- L'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
- La progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare con l'uso di strumenti compensativi, a seconda del grado di conoscenza della lingua italiana.

Volterra 31 ottobre 2018